



## **Settore: Gestione e Controllo del territorio**

*Servizio: Lavori Pubblici ed Ambiente*

EC/cz- Prot. 14816

Ord. N. 242

Cat. 1 - Cl. 8

Nembro, 12/10/2007

### **IL SINDACO**

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n° VIII/5291 del 02 agosto 2007 che approva il Piano di azione per il periodo dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico”;

Vista da Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n°VIII/5546 del 10 ottobre 2007 che approva i criteri e le modalità di attuazione del Piano d'azione sopraccitato;

Preso atto che le misure individuate nel medesimo Piano di Azione attengono in particolare alla circolazione veicolare e alla combustione delle biomasse legnose, nonché ai comportamenti, anche virtuosi, idonei a limitare temporaneamente le emissioni inquinanti prodotte da fonti specifiche;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 “Codice della Strada” che consente al Sindaco di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione dagli inquinamenti”;

Visto il D.M. 21/04/1999, n° 163 “Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

### **ORDINA**

di recepire i seguenti provvedimenti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n° VIII/5546 del 10/10/2007 in premessa indicata:

#### **PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERIODO DAL 15 OTTOBRE 2007 AL 15 APRILE 2008**

- A) Fermo del traffico nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, di:
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (veicoli detti "pre-Euro 1" a benzina);
  - autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (veicoli detti "pre-Euro 1" e "Euro 1" diesel);
  - motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (veicoli detti "pre-Euro 1" a due tempi).

A1) Sono esclusi dal fermo:

- gli autoveicoli elettrici;
- gli autoveicoli ibridi e multimodali;

- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata (benzina), alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
- gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A, e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE., punto 6.2.1.B, e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 96/69/CEE e successive direttive;
- i motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;
- i motoveicoli ed i ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE capitolo 5, e successive direttive.

A2) Il fermo del traffico non si applica:

- alle strade statali e provinciali ricadenti nel territorio comunale e lungo il seguente percorso di collegamento tra le strade provinciali: Piazza Italia, Piazza Umberto I, Via Roma (da intersezione con Via Locatelli ad innesto con Piazza Italia e Piazza Umberto I);

A3) Il fermo del traffico non si applica altresì:

- ai veicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- ai veicoli di pronto soccorso;
- agli scuolabus e ai mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - ad esclusione dei mezzi non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive (veicoli detti "Pre-Euro 1"), individuati dalla d.G.R. 15/06/2007, n. 4924;
- ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- alle autovetture targate CD e CC;
- ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
- ai veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- ai veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- ai veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 285/1992;
- ai veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 285/1992, elencati all'articolo 203 del d.P.R. 495/92;
- ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
- ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- ai veicoli con targa estera;

- u) agli autoveicoli di proprietà e condotte da persone ultrasessantacinquenni, qualora il veicolo sia l'unico di proprietà.
- B) Divieto di utilizzo di biomassa legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) della L.R. 24/2006, appartenenti alle seguenti categorie:
- a) camini aperti;
  - b) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa, acquistati precedentemente al 1990, laddove non sia dimostrato che tali apparecchi posseggono i requisiti specificati alla seguente lettera c);
  - c) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa, acquistati successivamente al 1990, che non garantiscano un rendimento energetico  $\mu \geq 63\%$  e basse emissioni di monossido di carbonio (CO).

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

La data di acquisto dell'apparecchio è attestata dal relativo documento fiscale; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida l'autocertificazione resa dal proprietario dell'edificio in cui è installato l'apparecchio.

Per facilitare l'identificazione dei requisiti tecnici che devono essere posseduti dall'apparecchio sul sito istituzionale di Regione Lombardia sono disponibili appositi elenchi di carattere orientativo redatti dalle associazioni di categoria e dai produttori di apparecchi ad esse associati, comprendenti i prodotti immessi sul mercato dal 1990 a tutt'oggi, nonché la specificazione del valore di rendimento energetico dei prodotti stessi.

C) Su tutto il territorio comunale è fatto:

C1) obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

C2) divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;

C3) divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari (circolare regionale Settore sanità e igiene n. 8, pubblicata sul BURL del 17 marzo 1995, 3° supplemento straordinario al n. 11):

- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- box, garage, depositi.

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, relative alla circolazione veicolare, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/04/92. n. 285 "Nuovo Codice della Strada", come integrato e modificato.

Della presente Ordinanza viene data la più diffusa comunicazione al pubblico.

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992, curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

**IL SINDACO**  
*F.to Eugenio CAVAGNIS*